

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1971, n. 119

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

(GU n.82 del 2-4-1971)

Vigente al: 2-4-1971

Sospensione dei termini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per la grazia e giustizia e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Tuscania, colpito dal terremoto del febbraio 1971, e' sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Art. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver

subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Opere pubbliche ed abitati

Art. 4.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, nei comuni dell'Alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze comunali, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attivita' commerciali, artigiane e professionali, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennita' per le necessarie espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere a) ed e) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Interventi per la ricostruzione

Art. 5.

L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma compresi nel centro storico di Tuscania e per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali.

Il piano puo' essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale.

Il piano e' redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato

regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, il giorno successivo al ricevimento dello stesso, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati.

Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni.

Il decreto del provveditore e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale.

Il decreto di approvazione del piano e' atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.

Art. 6.

I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprieta' privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori e' approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' dalle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche puo' corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 50 per cento del contributo agli stessi spettante, ove l'importo della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

Art. 7.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo e' autorizzato a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente art. 6.

A tal fine l'istituto ed i proprietari stipulano apposita convenzione in forma pubblica-amministrativa.

Art. 8.

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennita' di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano di zona di cui all'art. 9 la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata.

All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dall'ingegnere capo del genio civile di Viterbo, che la presiede, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

Piano di zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 9.

Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle disposizioni di cui alla predetta legge, il piano e' redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania, e pubblicato ed approvato nelle forme e con la procedura stabilite nell'art. 5.

Art. 10.

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente art. 9 sono espropriate, per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale puo' essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio.

Il decreto di espropriazione e' emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare.

Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprieta' dell'istituto.

Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e popolare. La cessione e' gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo e' determinato in misura corrispondente all'indennita' di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

Art. 11.

L'indennita' di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, e' determinata ai

sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennita' fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui allo art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12.

Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere f) e g) dell'art. 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamita'.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e senza i pareri previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 13.

Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei.

Tali incarichi sono conferiti, su proposta del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere e' a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

Art. 14.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'Alto Lazio, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 12.

Art. 15.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 16.

In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio puo' disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7.

Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

storico e artistico.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire 840 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichita' e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori e' sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Le somme non utilizzate nell'anno 1971 potranno esserlo negli anni successivi.

Case per i lavoratori

Art. 18.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessita' accertate, nell'ambito del programma di cui allo art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971.

Art. 19.

Nella localita' considerata nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori e' autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalita' piu' idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonche' per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 20.

Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'art. 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati.

Art. 21.

Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania la Gestione case per lavoratori e' autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilita' degli alloggi, nonche' le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

Art. 22.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania sono a tutti, gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilita'.

Art. 23.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori e' autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento

e canoni di locazioni stabiliti anche con riferimento alla capacita' economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1970 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Art. 24.

In relazione alla necessita' di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Toscana, la Gestione case per lavoratori e' autorizzata ad acquistare costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 25.

Nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverra' con la rata di agosto 1971.

l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alle rate di febbraio e aprile 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e'

assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971.

Contributo a fondo perduto alle imprese

Art. 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti, dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, e' corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicita' delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo e' corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 180 milioni da iscrivere nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

Credito agevolato

Art. 27.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonché a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 maggio 1971.

Contributi integrativi del bilancio

Art. 28.

Al comune di Toscana è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1971 sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto del febbraio 1971, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1970 aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione del consiglio comunale interessato, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 29.

La sospensione dei termini di cui all'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Toscana.

La sospensione dei termini ai soli effetti degli adempimenti tributari si applica anche al comune di Arlena di Castro.

Art. 30.

Nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto

decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamita' o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Per la generalita' dei contribuenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro e' concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonche' dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle societa', dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, della imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonche' di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro il 31 maggio 1971 la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971.

Art. 32.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonche' dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 33.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 34.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del precedente art. 31, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di

imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1971.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, e' fatto obbligo ai comuni di Tuscania e di Arlena di Castro di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 35.

La riscossione delle imposte e tasse, nonche' delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sara' effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1972 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 36.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalita' dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione e la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate dal terremoto del febbraio 1971 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Art. 37.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 ottobre 1954, n. 869.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata.

I materiali di cui al precedente comma, importati dall'estero sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 febbraio 1971 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce e' andato distrutto per effetto del terremoto del febbraio 1971.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 6 febbraio 1971 o successivamente a causa del terremoto del febbraio 1971.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Nome finanziarie

Art. 38.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 5.400 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO - RESTIVO - PRETI
- MISASI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 111. - CARUSO

